

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CALTIGNAGA
PROVINCIA DI NOVARA

Allegato 5 della deliberazione di C.C.

ATTO DI DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 15, CO. 5 DLGS 164/2000 e S.M.I. E DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 22/5/2014

L'anno duemila....., il giorno del mese di nella Sede Comunale di CALTIGNAGA, davanti a me Segretario Comunale rogante, sono personalmente comparsi i Signori:

1., nato a il e residente, in qualità didel Comune di CALTIGNAGA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (cod. fisc.) ed in esecuzione della deliberazione di n. del, esecutiva.

2., nato a.... (..) il .././19.. e residente per la carica presso la sede legale della Erogasmet S.p.A., in qualità di, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Erogasmet S.p.A. (di seguito anche Erogasmet) con sede legale in Roncadelle (BS) Via Vittorio Emanuele II nr. 4/28 che qui rappresenta (cod. fisc. 00182180190).

Della identità personale delle predette parti io Segretario Comunale sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- Che Erogasmet S.p.A. gestisce il pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di CALTIGNAGA in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 229 del 29/12/1967, atto rep. 921 del 04/10/1991, atto rep. 1312 del 30/10/2003 e atto rep. 1346 del 30/11/2005;
- Che come noto la disciplina normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e dalle ulteriori leggi via via succedutesi nel tempo;

- Che più in particolare e per quanto rileva ai fini del presente atto, in data 27 gennaio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226 avente per oggetto il *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”* (di seguito anche, per comodità, Decreto Criteri) come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106;
- Che in data 21 febbraio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, il cui articolo 1, comma 16, modificando l’articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, con riferimento alla determinazione del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente ha stabilito che per gli aspetti non espressamente disciplinati dagli atti concessori si debba fare riferimento alle Linee Guida da predisporre da parte del MISE, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 69/2013;
- Che sempre il comma 16 del precitato art. 1 del D.L. 145/2013 prevede inoltre che l’ente locale concedente, prima della pubblicazione del bando di gara, invii per verifica all’Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso qualora tale valore sia superiore del 10% alla RAB di località, e che la stazione appaltante tenga conto di eventuali osservazioni dell’Autorità nel valore da inserire nel bando di gara;
- Che con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 è stato approvato il documento MISE Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale;
- Che la previsione di cui al precitato comma 16 dell’art. 1 del D.L. 145/2013 è stata meglio definita nella sua esatta portata nell’ambito della deliberazione dell’AEEGSI n. 310/2014 la quale, all’art. 17, prevede espressamente che laddove il Comune, nell’ambito della documentazione da inviarsi all’AEEGSI ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014, riconosca che la determinazione del valore di rimborso stabilita congiuntamente con il concessionario è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle citate Linee Guida, in tal caso il suddetto valore viene in ogni caso ritenuto idoneo ai fini del riconoscimento tariffario;
- Che in data 20 agosto 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni, il quale, all’art. 30 bis, comma 1, integrando l’articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, da un lato ha precisato che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si applichi la metodologia specificata nei contratti, purché stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.M. 12/11/2011 n.

226 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106, e dall'altro ha confermato che per quanto nei contratti non previsto o in assenza di pattuizioni specifiche si debba invece fare riferimento alle Linee Guida predisposte dal MISE, approvate con D.M. 22 maggio 2014;

- Che le Linee Guida, al capitolo 19, contengono una dettagliata disciplina della documentazione e del procedimento da porre in essere tra concedente e concessionario per addivenire alla determinazione congiunta del valore di rimborso;
- Che le parti, nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dalla normativa appena citata, e più in particolare del capitolo 19 delle predette Linee Guida, hanno proceduto in contraddittorio alla determinazione del valore di rimborso spettante a Erogasmet S.p.A. in qualità di titolare dell'affidamento e gestore uscente del servizio distribuzione gas;
- Che più in particolare, infatti, a seguito di una serie di incontri e riunioni nell'ambito dei quali tra le Parti, verificato l'obbligo nel caso di specie di fare ricorso alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle Linee Guida, fatta eccezione per la vita fisica delle condotte interrate in protezione catodica, fissata contrattualmente, si sono condivisi i criteri metodologici ed operativi per l'applicazione in concreto delle Linee Guida medesime, in data 30/09/2015 Erogasmet S.p.A. ha provveduto ad inoltrare al Comune, con nota prot. n. 1136/15 PG/ec, in attuazione di quanto stabilito dal capitolo 19 delle Linee Guida, la relazione denominata "IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CALTIGNAGA (NO) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31/12/2014 - Relazione relativa alla documentazione di verifica di cui alla parte IV, art. 19 delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014" (Allegato "A", già Allegato 6 della deliberazione di C.C. n. ____ del ____) contenente per l'appunto la documentazione e le informazioni ivi previste, nonché il valore di stima al 31/12/2014, degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla data del 31/12/2014, elaborato in puntuale applicazione dei principi e dei criteri contenuti nelle citate Linee Guida;
- Che tra le parti è stato quindi costituito un apposito "tavolo tecnico" nell'ambito del quale, in conformità all'art. 15, co. 5 del D.Lgs 164/2000 e s.m.i., al contratto, alla deliberazione 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS e alle Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014, sulla base della consistenza fisica esistente al 31/12/2014, dopo verifica da parte del Comune del rispetto dei criteri e delle metodologie operative precedentemente condivisi, è stato unanimemente concordato che, in applicazione dei principi e dei criteri di cui alle Linee Guida, il valore di

indennizzo a stima industriale al 31/12/2014 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2014 è pari ad € 4.032.354,61 oltre IVA;

- Che sebbene tale importo del VIR sia superiore di oltre il 10% rispetto alla RAB, essendosi tuttavia a tale determinazione pervenuti in puntuale applicazione delle Linee Guida, ricorrono le condizioni di cui all'art. 17 della Delibera AEEGSI n. 310/2014; pertanto il Comune di CALTIGNAGA si impegna sin d'ora ad inserire, ai sensi del citato art. 17 della Delibera 310/2014, nell'ambito della documentazione da trasmettere all'AEEGSI ai sensi dell'art. 9.1, lett. c) della stessa deliberazione 310/2014, apposita attestazione di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza in relazione alla determinazione del VIR, le più volte citate Linee Guida 7 aprile 2014; il tutto come da attestazione che, debitamente sottoscritta, viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e quale presupposto e causa giuridica dell'atto medesimo (Allegato "B" sottoscritto già allegato come schema sub 3 alla deliberazione di C.C. n. ____ del ____);
- Che le parti concordano che in vista del subentro del nuovo gestore d'ATEM, detto importo sarà debitamente ricalcolato, nel rispetto dei criteri stabiliti nella perizia allegata al - e parte integrante del - presente atto, al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione della procedura di gara, sia per tenere conto dei nuovi investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degni sino a detto momento. Pertanto il Comune si impegna sin d'ora, ove occorra, ad aggiornare di conseguenza l'attestazione ex art. 17 della Delibera AEEGSI 310/14 nonché l'ulteriore documentazione di propria competenza. Analogo impegno ad aggiornare la documentazione di propria pertinenza assume sin d'ora anche Erogasmet;
- Che il Comune comunicherà l'importo di cui al precedente trattino alla stazione appaltante della gara d'ambito affinché lo stesso sia inserito nel futuro bando di gara come onere a carico dell'aggiudicatario;
- Che rimane altresì inteso da un lato che il futuro aggiudicatario della gara d'ambito acquisirà la proprietà degli impianti solo al momento del pagamento, a favore di Erogasmet, del corrispondente valore di rimborso, e dall'altro che Erogasmet fino a tale momento rimane obbligata, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 164/2000, a garantire la continuità del pubblico servizio, rimanendo peraltro fermo che tutti gli impianti e le opere esistenti sul territorio comunale, fino a quel momento rimarranno di proprietà esclusiva di Erogasmet S.p.A.;
- Che in ragione di tutto quanto precede, le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis L. 241/90 e s.m.i., si sono quindi determinate, come meglio specificato al successivo art. 2, a sottoscrivere il presente atto, attuativo della disciplina contrattuale vigente tra le parti, nonché della normativa integrativa applicabile ed avente natura di atto negoziale paritetico, non stipulato

dal Comune con poteri di supremazia ed a valere anche quale atto di definizione del valore di rimborso spettante alla concessionaria al 31/12/2014 con la precisazione che detto importo sarà debitamente ricalcolato, nel rispetto dei criteri stabiliti nella perizia allegata al - e parte integrante del - presente atto, al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione della procedura di gara, sia per tenere conto dei nuovi investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degradi sino a detto momento;

- Che nell'ambito di tale rapporto, pertanto, Erogasmet S.p.A., da un lato è obbligata a garantire la continuità nell'erogazione del pubblico servizio, dall'altro non può ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio credito maturato per effetto della scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio;
- Che l'evenienza appena descritta rende comunque opportuno, al fine di evitare futuri equivoci e/o contenziosi, stabilire sin d'ora quali saranno le condizioni economiche alle quali verranno tutelati, nel predetto rapporto giuridico originato dall'articolo 14, co. 7 del D.Lgs. 164/2000 venuto ad instaurarsi dal giorno successivo alla data di scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio, da un lato l'interesse del Comune a vedere garantita la prosecuzione della gestione del servizio, e dall'altro l'interesse della Erogasmet S.p.A., impossibilitata ad una immediata riscossione del proprio credito definitivamente maturato con la cessazione anticipata ope legis, al 31/12/2013, del rapporto concessorio ad avere certezza di quanto ad essa spettante;
- Che a far data dal giorno successivo alla scadenza anticipata ope legis, pertanto, ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, Erogasmet S.p.A., ha garantito la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, e effettuando altresì, su richiesta comunale, investimenti straordinari di ampliamento e/o potenziamento, anch'essi assoggettati a regime di devoluzione onerosa;
- Che a far tempo dalla data di stipula del presente atto, per eventuali ulteriori attività di gestione straordinaria che si dovessero rendere necessarie sul territorio, intendendosi con ciò interventi di ampliamento-potenziamento rete ed impianti, le parti si incontreranno e concorderanno in buona fede il da farsi.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto contrattuale, tant'è che in virtù di esse, entrambe le parti si sono determinate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 bis L. 241/90 a stipulare il presente accordo avente finalità, oltre che attuativa di accordi precedenti sottoscritti tra le parti prima del 11/02/2012 (data di entrata in vigore del DM 12 novembre 2011 n. 226 successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106), anche di transazione preventiva e in quanto occorra, di natura di atto negoziale e paritetico, posto dunque in essere dal Comune non nell'esercizio di un potere di supremazia.

Art. 2 Valore industriale residuo

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il valore di rimborso al 31/12/2014, calcolato con riferimento alla consistenza fisica degli impianti alla data del 31/12/2014 (consistenza redatta in conformità ai contenuti della deliberazione 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS ed alle previsioni contenute nel contratto di concessione e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 164/2000) nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto, dal Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106, dal Decreto Legge 145/2013, dal Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, del Decreto Legge 91/2014, viene congiuntamente definito, allo stato, in complessivi € 4.032.354,61 + Iva (diconsi euro quattromilionitrentaduemilatrecentocinquantaquattro/61 oltre iva); le singole voci che concorrono a determinare tale importo, in relazione alle diverse categorie di cespiti, sono specificamente esplicitate nell'allegata valorizzazione (Allegato "A" già Allegato 6 della deliberazione C.C. n. ____del ____) e relativo verbale del tavolo tecnico (Allegato "C" già Allegato 1 della deliberazione C.C. n. ____del ____), documenti che, allegati al presente atto, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Le parti concordano e si danno altresì reciprocamente atto che il valore di rimborso di cui al comma che precede è stato determinato in applicazione dei principi e dei criteri di cui alle Linee Guida e che, pertanto, sebbene tale importo del VIR sia superiore di oltre il 10% rispetto alla RAB, essendosi a tale determinazione pervenuti in puntuale applicazione delle predette Linee Guida, ricorrono le condizioni di cui all'art. 17 della Delibera AEEGSI n. 310/2014; pertanto il Comune di CALTIGNAGA si impegna sin d'ora ad inserire, ai sensi dell'art. 17 della Delibera 310/2014, nell'ambito della documentazione da trasmettere all'AEEGSI ai sensi dell'art. 9.1, lett. c) della

stessa deliberazione 310/2014, apposta dichiarazione attestante la circostanza di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza in relazione alla determinazione del VIR, le più volte citate Linee Guida 7 aprile 2014; l'attestazione in questione, debitamente sottoscritta e recante la data del, viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e quale presupposto e causa giuridica dell'atto medesimo (Allegato "B" sottoscritto già allegato come schema sub 3 alla deliberazione C.C. n. ____del____); si allega altresì la relazione ex art. 9.1 lett. b) della Delibera 310/2014 (Allegato "D" sottoscritto già allegato come schema sub 4 alla deliberazione C.C. n. ____ del ____).

Rimane altresì inteso tra le parti che il Comune comunicherà detto importo debitamente riaggiornato nei termini meglio precisati in premessa alla stazione appaltante della gara d'Atem affinché lo stesso sia inserito nel futuro bando di gara; quanto sopra rimanendo ovviamente inteso che la totalità degli impianti e delle opere, rimarranno di esclusiva proprietà di Erogasmet S.p.A. fino alla data in cui il relativo valore di rimborso sarà versato a Erogasmet da parte del soggetto tenutovi, con susseguente subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d'ambito. In ragione di quanto sopra, e come comunque meglio precisato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti pertanto concordano e si danno altresì reciprocamente atto che in considerazione della mancata individuazione del nuovo gestore subentrante, entro il 31/12/2013, data di scadenza anticipata *ope legis* del rapporto concessorio, è sorto dall'1/1/2014, tra la medesima Erogasmet S.p.A. e il Comune, un rapporto giuridico in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, nell'ambito del quale Erogasmet S.p.A. è obbligata a garantire la continuità nella gestione del pubblico servizio fino al passaggio dell'impianto al nuovo affidatario, senza tuttavia poter ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio credito definitivamente maturato per effetto della scadenza anticipata *ope legis* dell'attuale rapporto concessorio.

Fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito Erogasmet S.p.A. manterrà l'integrale proprietà della rete e degli impianti.

La liquidazione dell'indennizzo di cui sopra in favore di Erogasmet S.p.A., da parte del soggetto tenutovi, dovrà essere effettuata prima della sottoscrizione del contratto stesso, a fronte dell'emissione di regolare fattura per l'importo di cui sopra.

Essendosi verificata l'ipotesi di cui all'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, pertanto, Erogasmet S.p.A. ha garantito la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, e effettuando altresì, su richiesta comunale, investimenti straordinari di ampliamento e/o potenziamento, anch'essi assoggettati a regime di devoluzione onerosa; a far tempo dalla data di stipula del presente atto, per eventuali ulteriori attività di gestione straordinaria

che si dovessero rendere necessarie sul territorio, intendendosi con ciò interventi di ampliamento-potenziamento rete ed impianti, le parti si incontreranno e concorderanno in buona fede il da farsi.

Durante il suddetto periodo, resterà fatta salva la possibilità di Erogasmet S.p.A., sin da ora a ciò espressamente autorizzata da parte del Comune, a far luogo ai processi di organizzazione aziendale e societaria previsti dal Codice Civile, attraverso fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami d'azienda.

Nel caso in cui modifiche normative ovvero provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto le Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 maggio 2014 lo consentissero, le parti concordano e si danno reciprocamente atto che, fermi ed invariati tutti i rimanenti criteri e gli accordi sino ad oggi definiti, l'importo relativo al valore di rimborso contenuto nel presente atto verrà modificato esclusivamente in relazione ai contributi privati di allaccio ed alle spese tecniche e generali nella misura del 13%.

Art. 3 Impegni a favore del Comune

In considerazione della certezza giuridica ed economica in ordine al valore di rimborso acquisita con la stipula del presente accordo, tenuto conto delle esigenze di intervento sul territorio nelle more dell'individuazione del futuro gestore d'ambito rappresentate dal Comune, Erogasmet S.p.A., si dichiara disponibile:

1. a titolo di canone, a riconoscere al Comune, per ogni anno in cui Erogasmet è obbligata a proseguire nel garantire la continuità del pubblico servizio di distribuzione gas nel territorio comunale ai sensi dell'art. 14 c. 7 del D.Lgs. 164/2000, a far data dall'01/01/2014, un canone annuo pari al 5% del VRD (RCadis + QAdis + COdis così come approvati e resi noti annualmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi della delibera n. 159/08 quali componenti della "tariffa di riferimento") oltre IVA. In caso di periodo inferiore alla durata annuale, l'importo del canone sarà commisurato in rapporto alla durata dello stesso;
2. ad eseguire, a propria cura e spese, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, consistenti nella realizzazione di mq. 4.455 di asfaltature, su strade interessate dai lavori di posa reti gas metano per le quali si rendono necessari tali interventi, comprensivi di quanto eventualmente necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (preparazioni, fresature, scarifiche, riempimenti, messe in quote, segnaletiche, ecc.) con la sola ed espressa esclusione di nuove opere di regimazione delle acque meteoriche (le opere saranno realizzate secondo un programma da definire con l'Amministrazione comunale) concordando tra le parti, nel contempo, che, non essendosi

verificate le condizioni tecniche per il completamento degli interventi definiti tra le parti nell'ambito degli accordi di cui all'art. 2 dell'Atto rep. 1312 in data 30/10/2003 in quanto, alla data, residuano ancora ml. 1.716 di rete da eseguire, gli impegni tecnici assunti con il predetto art. 2 dell'Atto 1312/2003 si intendono completamente e definitivamente assolti. Eventuali interventi di ampliamento della rete di distribuzione del gas che dovessero rendersi necessari sul territorio comunale verranno valutati di volta in volta tra le parti.

Art. 4 Canone non ricognitorio

Nulla sarà dovuto da Erogasmet S.p.A. al Comune in materia di canone concessorio patrimoniale non ricognitorio ai sensi dell'articolo 27 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 mentre permarrà l'obbligo giuridico in capo alla Concessionaria di corrispondere al Comune la TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai sensi della Legge nr. 488 del 23/12/1999 art. 18.

Art. 5 Clausola sociale

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 21 aprile 2011, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4.5.2011, ed emanato in attuazione dell'articolo 28 comma 6 del D.Lgs. 164/2000 in relazione *“alla gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas”*, il Comune si impegna ad inserire e/o far inserire, nel futuro bando di gara e nel contratto di servizio l'onere, a carico del nuovo gestore aggiudicatario del servizio, di assumere i dipendenti in forza al gestore uscente che saranno comunicati dalla concessionaria al Comune al momento della preparazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio gas.

In considerazione del fatto che il caso di specie non rientra nella previsione di cui all'art. 2112 c.c., l'onere in questione si perfezionerà da parte del nuovo aggiudicatario la nuova gara con la formalizzazione, prima della sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del servizio, di una lettera raccomandata di proposta di assunzione dei dipendenti, a pari condizioni contrattuali, con termine di 30 giorni per l'accettazione.

Nel caso in cui entro tale termine il personale dipendente di Erogasmet S.p.A. non accetti la proposta di assunzione, l'onere si darà comunque per assolto.

Art. 6 Clausola Arbitrale

Le parti concordano che ogni questione controversa che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, venga risolta e decisa da un Collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo nominato in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ed in forma rituale ed il lodo arbitrale così reso sarà impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola arbitrale le parti rinviando alla disciplina di cui al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile.

Art. 7 Spese

Le spese di registrazione, sono a carico di Erogasmet S.p.A.; trattandosi di operazioni e/o prestazioni soggette ad IVA, il presente atto viene registrato a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente accordo mediante lettura fattane alle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo anche a margine a ciascun foglio, hanno dichiarato essere conforme alle loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI CALTIGNAGA

EROGASMET S.p.A.

IL SEGRETARIO COMUNALE